Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 234

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 10 ottobre 1955 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 234 DEL 10 OTTOBRE 1955:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 40: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino dell'estrazione di obbligazioni delle Serie ordinarie 4,50 % 5 % 6 %, effettuata il 1° ottobre 1955.
(5206)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 41: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino dell'estrazione di obbligazioni 4,50 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Palermo » e obbligazioni 5 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Genova », effettuata il 1° ottobre 1955.

(5207)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 42: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino dell'estrazione di obbligazioni 5 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Roma », effettuata il 1° ottobre 1955.

(5208)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 43: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino dell'estrazione di obbligazioni 5,50 % Serie speciale « Ricostruzione edilizia », effettuata il 1° ottobre 1955.

(5209)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 44: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino dell'estrazione di obbligazioni 6 % Serie speciale « Quinquennale », effettuata il 1° ottobre 1955.

(5210)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 45: **Sciovia Campo Imperatore:** Obbligazioni sorteggiate il 26 settembre 1955. — **Società per azioni C. Bournique, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 settembre 1955. — **Società per azioni Emilio Gallo e fratello, in Chivasso:** Obbligazioni sorteggiate il 27 settembre 1955. — **Camerano e C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 27 settembre 1955. — **« C.G.E. », Compagnia generale di elettricità, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 1° settembre 1955. — **Manifattura lane Gaetano Marzotto e figli, società per azioni, in Valdagno:** Obbligazioni sorteggiate il 26 settembre 1955 — **Istituto chemioterapico italiano, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni emesse dalla « Istituto chemioterapico italiano officine farmaceutici I.C.I.O.F. S.p.A. » sorteggiate il 22 settembre 1955. — **Istituto chemioterapico italiano, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 settembre 1955. — **Istituto chemioterapico italiano, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni emesse dalla « Imperial farm S. p. A. » sorteggiate il 22 settembre 1955. — **« S.E.I.T. » - Società esercizio industrie tessili - Cotonificio di Galliate, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 settembre 1955. — **« Snia-Viscosa » Società nazionale industria applicazioni Viscosa, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 settembre 1955. — **I.R.I. Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni sorteggiate il 27 settembre 1955. — **Shell italiana, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 26 settembre 1955. — **S.p.A. « V. Gallino », in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1955. — **S. p. A. Sobrero-Est, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1955. — **S.p.A. G. e L. F.lli Cora, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1955. — **S.p.A. S.A.P.C.A.R. Società azionaria piemontese commercio automobili ricambi, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1955. — **S.p.A. Peyrot e Rossignoli, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1955. — **S.p.A. Cartiera Pirinoli, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1955. — **S.p.A. Giustina e C., in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1955. — **Giuseppe Contratto S.p.A., in Canelli:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1955. — **Società azionaria vermouth aperitivi spumanti F.lli Gancia e C., S.A.V.A.S. - S.p.A., in Canelli:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1955. — **Ottavio Riccadonna S.p.A., in Canelli:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1955. — **Distilleria Canellese C. Bocchino e C., S.p.A., in Canelli:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1955. — **Società per azioni industriale Pietro Maria Cerretti, in Villadossola:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1955. — **S.A.G.A.V. - Società gestioni alberghiere Verbania, in Pallanza:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1955. — **A.P.E. - Arte poligrafica editoriale, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1955. — **Impresa costruzioni Domenico Borini, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1955. — **Impresa costruzioni Borini e Prono, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1955. — **« La Rinascente » per l'esercizio di grandi magazzini, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 3 ottobre 1955. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1955. — **INRAMIT - Società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 21 settembre 1955. — **F.lli Schwarzenbach e Co., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 settembre 1955. — **Società vetreria italiana Balzaretti Modigliani, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1955. — **Associazione torinese di mutualità volontaria - Società di mutuo soccorso, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1955. — **Credito fondiario delle Casse di risparmio delle Provincie lombarde:** Errata-corrige. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio di Bologna:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1955.

Classificazione tra le provinciali della strada comunale da Ollollai alla statale n. 128, in provincia di Nuoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 1° aprile 1952, n. 255, con la quale l'Amministrazione provinciale di Nuoro ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale da Ollollai alla statale n. 128;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 24 marzo 1955, n. 804;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale da Ollollai alla statale n. 128 in provincia di Nuoro è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1955

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1955
Registro n. 32 Lavori pubblici, foglio n. 382

(5211)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1955.

Classificazione tra le provinciali della strada comunale dalla provinciale Montefiorino-Lama, per Polinago, Casa Poggioli, al confine con la provincia di Reggio Emilia, in provincia di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 15 marzo 1954, n. 8-90, con la quale il Consiglio provinciale di Modena ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale che dalla provinciale Montefiorino-Lama, per Polinago, per Casa Poggioli, va al confine con la provincia di Reggio Emilia;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 12 maggio 1955, n. 1201;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale che dalla provinciale Montefiorino-Lama, per Polinago, per Casa Poggioli, va al confine con la provincia di Reggio Emilia, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1955

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1955
Registro n. 33 *Lavori pubblici, foglio n.* 153

(5272)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1955.

Classificazione fra le provinciali della strada comunale da Austis alla statale n. 128, in provincia di Nuoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 1° aprile 1952, n. 255, con la quale l'Amministrazione provinciale di Nuoro ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale da Austis alla statale n. 128;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 24 marzo 1955, n. 811;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale da Austis alla statale n. 128, in provincia di Nuoro, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1955

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *settembre* 1955
Registro n. 32 *Lavori pubblici, foglio n.* 385

(5234)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1955.

Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 22 giugno 1955;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di sei mesi, la importazione temporanea di legno, in tronchi, squadrato o segato per il lungo, per essere segato e/o piallato.

La quantità minima di legno da introdurre ed il termine massimo per la riesportazione sono rispettivamente fissati in kg. 1000 e mesi sei.

Art. 2.

E' consentita, per la durata di sei mesi, la importazione temporanea degli internegativi (secondi negativi ricavati con procedimenti speciali per la stampa di copie a colori di film), occorrenti alla stampa delle copie di film dei quali sia stata già importata a titolo definitivo la copia di lavorazione.

La riesportazione degli internegativi introdotti dovrà avvenire entro tre mesi dalla importazione temporanea.

Art. 3.

E' prorogata, fino alla data di scadenza controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di importazione temporanea, già istituite o prorogate con i richiamati provvedimenti:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Conchiglie di trocas, per la fabbricazione di bottoni (con validità fino al 17 agosto 1955).	Decreto Ministeriale 12 febbraio 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 1955 e n. 104 del 6 maggio 1955).	18 agosto 1955	17 febbraio 1956
2. Dischi di trocas, per la fabbricazione di bottoni (con validità fino al 17 agosto 1955).	Decreto Ministeriale 12 febbraio 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 1955 e n. 104 del 6 maggio 1955).	18 agosto 1955	17 febbraio 1956
3. Ferro-leghe al tungsteno, al molibdeno, al vanadio, al manganese, al fosforo, al cromo e al titanio, per la produzione di lavori di acciaio speciale (con validità fino al 10 agosto 1955).	Decreto Ministeriale 7 dicembre 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1955).	11 agosto 1955	10 febbraio 1956
4. Ghisa, per la produzione di lingotti di acciaio (con validità fino all'11 agosto 1955).	Decreto Ministeriale 12 febbraio 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n 94 del 23 aprile 1955 e n. 104 del 6 maggio 1955).	12 agosto 1955	11 febbraio 1956
5. Lavori di materie plastiche (pagliette), per la fabbricazione e decorazione di berretti, borse ed altri articoli da esportare (con validità fino al 17 agosto 1955).	Decreto Ministeriale 8 marzo 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 1955).	18 agosto 1955	17 febbraio 1956
6. Macchine ed apparecchi, per essere sottoposti a lavorazioni di trasformazione e modificazione (con validità fino al 27 agosto 1955).	Decreto Ministeriale 8 marzo 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 1955).	28 agosto 1955	27 febbraio 1956
7. Marmo in blocchi, per essere lavorato (con validità fino all'11 agosto 1955).	Decreto Ministeriale 12 febbraio 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 1955 e n. 104 del 6 maggio 1955).	12 agosto 1955	11 febbraio 1956
8. Materie prime e precisamente: grafite naturale e artificiale, resine speciali, sali di cerio, nero fumo, rame in polvere, rame in trecciole, paraffina solida speciale, per la fabbricazione di carboni e grafiti, anche con accessori di metallo, per usi elettrici ed elettrotecnici (voce doganale 1182) (con validità fino al 10 agosto 1955).	Decreto Ministeriale 12 febbraio 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 1955 e n. 104 del 6 maggio 1955).	11 agosto 1955	10 febbraio 1956
9. Miele depurato, per essere impiegato nella fabbricazione di prodotti dell'industria dolciaria (con validità fino al 27 agosto 1955).	Decreto Ministeriale 12 febbraio 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 1955 e n. 104 del 6 maggio 1955).	28 agosto 1955	27 febbraio 1956
10. Miele greggio, per essere raffinato e confezionato in recipienti (con validità fino all'11 agosto 1955).	Decreto Ministeriale 12 febbraio 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 1955 e n. 104 del 6 maggio 1955).	12 agosto 1955	11 febbraio 1956
11. Obbiettivi fotografici, per essere montati su fotocamere oppure per essere adattati su speciali montature (con validità fino al 27 agosto 1955).	Decreto Ministeriale 12 febbraio 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 1955 e n. 104 del 6 maggio 1955).	28 agosto 1955	27 febbraio 1956
12. Pelli semplicemente conciate, per essere rifinite (con validità fino al 27 agosto 1955).	Decreto Ministeriale 12 febbraio 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 1955 e n. 104 del 6 maggio 1955).	28 agosto 1955	27 febbraio 1956
13. Ramiè pettinato, per la fabbricazione di cappelli, trecce e lavori vari di paglia (con validità fino al 27 agosto 1955).	Decreto Ministeriale 12 febbraio 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 1955 e n. 104 del 6 maggio 1955).	28 agosto 1955	27 febbraio 1956
14. Ritagli di maglierie di cotone e misti cotone e fibre artificiali, di cascami di cotone e di seta artificiale, per essere trasformati in filati (con validità fino al 27 agosto 1955).	Decreto Ministeriale 12 febbraio 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 1955 e n. 104 del 6 maggio 1955).	28 agosto 1955	27 febbraio 1956

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1955

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1955
Registro n. 17 Finanze, foglio n. 180. — RIZZA

(5259)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1955.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 18 maggio 1953, di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Salerno e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di Salerno, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Livrea dott. Costante, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, presidente;

Leo dott. Enrico, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza;

Mauro geom. Canio, rappresentante del Genio civile, membro;

Clarizia avv. Raffaele, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, membro;

Zampoli Fortunato, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, membro;

Garbutti dott. Gaetano, Pantuliano Gelsomino, Adinolfi Vincenzo, Avella rag. Vincenzo, Schettini dottor Mario, Califano Laura, Trivelli Antonio, rappresentanti dei lavoratori, membri;

Cuomo avv. Carmine, Zito Francesco, Papa dottor Achille e Schiavo dott. Vincenzo, rappresentanti dai datori di lavoro, membri;

Attianese rag. Gerardo, rappresentante dei coltivatori diretti, membro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(5273)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato, di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Fondachello (Catania), comune di Mascali.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 27 settembre 1955, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di mq. 160, sita sulla spiaggia di Fondachello (Catania), riportata in catasto al foglio di mappa n. 37, particella 28-*f*, del comune di Mascali.

(5247)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del regolamento e delle tariffe per l'esercizio dell'acquedotto urbano-rurale in agro del comune di Conegliano (Treviso).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, n. 48059, in data 4 ottobre 1955, è stato approvato, ai sensi dell'art. 45 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il regolamento e tariffe per l'esercizio dell'acquedotto urbano-rurale in agro del comune di Conegliano (Treviso), deliberato dal Consiglio comunale nelle sedute del 19 dicembre 1953 e 28 marzo 1955.

(5289)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta S.I.L.O.R., già esercente in Torino, corso Giulio Cesare n. 18.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 151-TO.

(5295)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 231

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 ottobre 1955

1 dollaro USA.	624,79
1 dollaro Can.	629,50
1 Fr. Sv. lib.	145,80
1 Kr. Dan.	90,535
1 Kr. Norv.	87,552
1 Kr. Sv.	121,25
1 Fol.	165,05
1 Fr. bel.	12,551
100 Fr. Fr	178,025
1 Fr. Sv. acc.	143,357
1 Lst.	1750,50
1 Marco ger.	149,24

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2a *pubblicazione*). Elenco n. 6.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 % (1935)	123195	7.355 —	*Altea Moi Maria* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Moi *Giovanna* di Francesco vedova Altea.	*Altea Maria* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Moi *Giovannica* di Francesco vedova Altea.
Id.	125182	55 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5 % (1960)	911	1.000 —	Mangione *Liliana* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Di Noto Lucia di Giuseppe, dom. in Vittoria (Ragusa).	Mangione *Emma Liliana* fu Giovanni, ecc., come contro.
Id. (1959)	1863	250 —	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 % (1935)	11978	400 —	Beck *Felice* di Carlo Oscar, dom. in Napoli.	Beck *Carlo Felice* di Carlo Oscar, dom. in Napoli.
Id.	11987	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	11982	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	139827	2.600 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	229110	595 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	694180	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	715848	210 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	737507	535,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	746553	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	754721	94,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	765704	70 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(4939) Roma, addì 16 settembre 1955 *Il direttore generale*: SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2a *pubblicazione*). Elenco n. 10.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4530 — Data: 1° febbraio 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Pavich Simeone fu Lorenzo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6985 — Data: 4 giugno 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Pavich Simeone fu Lorenzo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 6 — Capitale L. 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1546 — Data: 7 novembre 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Pavich Simeone fu Lorenzo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 7500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20 — Data: 25 febbraio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Livorno — Intestazione: Cintoi Alfredo fu Angiolo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 292 — Data: 15 maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Potenza — Intestazione: Franco Michelina fu Filippo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 14.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 16 settembre 1955

Il direttore generale: SCIPIONE

(4938)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorsi per esami nei ruoli di gruppo A e B dell'Amministrazione finanziaria per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca per gli uffici della Regione Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle aziende private;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;

Visto il regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604, contenente disposizioni per l'istruzione superiore;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione a pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli preferenziali nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1894, contenente norme integrative al regolamento per il personale degli uffici finanziari;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi, orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto 27 aprile 1936, n. 994, che modifica il regolamento per il personale degli uffici finanziari per quanto si riferisce al personale del Catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 4 marzo 1937, n. 304, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico, convertito con modifiche nella legge 3 gennaio 1939, n 1;

Visto il regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 962, contenente tra l'altro le norme relative al nuovo ordinamento dei servizi e del personale delle Imposte di fabbricazione;

Visto il regio decreto 13 settembre 1938, n. 1509, che approva il regolamento per il personale delle Imposte di fabbricazione;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente l'aumento del limite massimo di età per i capi di famiglia numerosa;

Visto il regio decreto 16 maggio 1940, n. 576, concernente il riordinamento dei ruoli dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il regio decreto 6 agosto 1940, n. 1284, che provvede al riordinamento dei programmi e delle norme per gli esami di concorsi nei ruoli dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti per la guerra 1940-43, tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto 25 luglio 1941, n. 892, che approva le norme e i programmi per gli esami di concorso di ammissione e per le promozioni nei ruoli dell'Amministrazione provinciale delle dogane e delle imposte di fabbricazione;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante l'estensione, in quanto applicabile, ai figli dei militari e cittadini invalidi di guerra aventi pensione od assegno rinnovabile di prima categoria, delle disposizioni di legge a favore degli orfani di guerra;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, contenente, fra l'altro, norme a favore dei colpiti dalle leggi razziali, relativamente ai limiti di età stabiliti per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto luogotenenziale 28 ottobre 1944, n. 356, recante le nuove tabelle organiche del personale dipendente dai Ministeri delle finanze e del tesoro;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, che sopprime l'unione fascista delle famiglie numerose e fissa i criteri per stabilire la qualifica di capo di famiglia numerosa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ed il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1945, n. 155, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione e assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che reca agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio a domanda o di autorità, dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militare in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sottufficiali dell'Aeronautica;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1146, recante modifiche al regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui all'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica di campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, ratificato con legge 5 aprile 1952, n. 40, che prevede, fra l'altro, l'aumento dei limiti di età per i perseguitati politici e razziali;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1517, concernente la revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione, agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati, dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 26 febbraio 1948, n. 5, contenente lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 349, contenente la revisione dei ruoli organici dei personali provinciali delle Amministrazioni delle dogane e delle imposte indirette;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 732, contenente disposizioni integrative del decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1517, sui ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, relativo all'aumento dei limiti massimi di età, previsti per l'ammissione a pubblici concorsi nelle Amministrazioni dello Stato nei riguardi degli assistenti d'Università e di Istituti di istruzione universitaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana, in data 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1948, n. 141, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante la estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, concernente le norme per l'estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica da mine e a coloro che sono stati addetti, prima e dopo la detta data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e il relativo regolamento approvato col decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, sui criteri preferenziali a favore dei mutilati ed invalidi per servizio e congiunti dei caduti per servizio;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che proroga le agevolazioni in materia di documentazione previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, che prevede, tra l'altro, l'elevazione temporanea del limite massimo di età a favore del personale del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente l'estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra delle provvidenze previste dalle norme vigenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, contenente le norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica con modificazioni il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 8 aprile 1952, n. 212, concernente la revisione del trattamento economico dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, recante maggiorazioni delle competenze spettanti ai dipendenti statali in relazione al ripristino delle ritenute erariali;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, che fissano nei riguardi del territorio della Somalia e di quello della Libia il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Vista la legge 16 aprile 1953, n. 409, che prevede, tra l'altro, l'elevazione temporanea del limite massimo di età a favore del personale del soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, che prevede l'esenzione dal bollo per i candidati indigenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 654, che estende, fra l'altro, le disposizioni per gli orfani ed invalidi di guerra agli orfani ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 14, contenente provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

Vista la legge 10 marzo 1955, n. 96, contenente provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro famigliari superstiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 1955, col quale sono stati abrogati i decreti del Capo del Governo 16 giugno 1932 e 9 settembre 1934 concernenti l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione dei commi primo e terzo dell'art. 85 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, ai fini del reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca per gli uffici finanziari statali con sede in quella Regione, sono indetti i seguenti concorsi per esami nei ruoli di gruppo *A* e *B* della Amministrazione finanziaria:

CONCORSI DI GRUPPO *A*

1. Concorso a tre posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza.

CONCORSI DI GRUPPO *B*

2. Concorso a dieci posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

3. Concorso a quattordici posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

4. Concorso a sei posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale provinciale delle Dogane.

5. Concorso ad un posto nel ruolo di gruppo *B* del personale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici).

6. Concorso a nove posti di geometra aggiunto erariale in prova nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Art. 2.

Titolo di studio.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente bando gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, del titolo di studio qui sotto indicato per ciascun concorso:

CONCORSI DI GRUPPO *A*

1. Concorso a tre posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza:

laurea in giurisprudenza conseguita in una delle Università italiane, ovvero:

a) laurea rilasciata da una delle Facoltà di economia e commercio o da uno degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, compresa l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano;

b) laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dalla Università di Ferrara o laurea in scienze politiche e amministrative conseguita presso la Facoltà di scienze politiche della Università di Roma o presso la Scuola preesistente alla Facoltà stessa, ovvero una delle lauree conseguite presso le Scuole o Facoltà, analogamente ordinate in altre Università od Istituti superiori della Repubblica, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

CONCORSI DI GRUPPO *B*

2. Concorso a dieci posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette:

diploma di maturità classica o scientifica, ovvero diploma di ragioniere e perito commerciale rilasciato dalla sezione commerciale degli Istituti tecnici dello Stato italiano.

Sono ritenuti validi, ai fini dell'ammissione al concorso suddetto, anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale o di Istituto tecnico (sezione ragioneria e fisico-matematica) ed i diplomi degli Istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli indicati, rilasciati dalle Scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

3. Concorso a quattordici posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari:

diploma di maturità classica o scientifica, ovvero diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale degli Istituti tecnici dello Stato italiano.

Sono ritenuti validi, ai fini dell'ammissione al concorso suddetto, anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale e di Istituto tecnico (sezione ragioneria e fisico-matematica) e i diplomi degli Istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli indicati, rilasciati dalle Scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

4. Concorso a sei posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale provinciale delle Dogane:

diploma di maturità classica o scientifica o corrispondente diploma di licenza liceale conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici, ovvero:

a) diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale di un Istituto tecnico governativo, o corrispondente diploma di Istituto tecnico (sezione ragioneria) o diploma di Istituto commerciale conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

b) diploma di perito industriale capo tecnico, rilasciato dalla sezione industriale e artigiana di un Istituto tecnico governativo, o corrispondente diploma conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

c) diploma di Istituto tecnico (sezione fisico-matematica), conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati, rilasciati dalle Scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

5. Concorso a un posto nel ruolo di gruppo *B* del personale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici)

diploma di perito industriale capo tecnico ad indirizzo specializzato per meccanici, elettricisti o radiotecnici, rilasciato dalla sezione industriale di un Istituto tecnico governativo o il corrispondente diploma conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

6. Concorso a nove posti di geometra aggiunto erariale in prova nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali:

diploma di abilitazione alla professione di geometra o di perito industriale (specializzazione edili) di cui agli articoli 51 e 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ovvero:

a) diploma di abilitazione tecnica in agrimensura secondo l'ordinamento di cui al regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

b) diploma di perito agrimensore secondo l'ordinamento scolastico sancito dalle disposizioni di legge anteriori a quella del 1923;

c) diploma di abilitazione alla professione di perito edile, conseguito secondo le norme del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, e relativo regolamento 3 giugno 1924, n. 969.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico.

Art. 3.

Limiti di età.

Per partecipare ai concorsi di gruppo *A* gli aspiranti, alla data del presente decreto, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Per partecipare ai concorsi di gruppo *B* gli aspiranti, alla data del presente decreto, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 26°. Possono essere ammessi a partecipare a detti concorsi di gruppo *B* gli aspiranti che non

abbiano superato l'età di 28 anni qualora, oltre il titolo di studio prescritto dal presente bando per tali concorsi, siano forniti di un diploma di laurea.

Tutti i suddetti limiti di età sono elevati:

A) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

B) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

C) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Le elevazioni di cui alla precedente lettera *A*) si cumulano con quelle di cui alle lettere *B*) e *C*), purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Inoltre il limite massimo di età è protratto sino a quarantacinque anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lett. *a*) assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951, trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

c) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

d) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero, in servizio al 18 giugno 1953.

Per i funzionari che prima dell'istituzione dell'I.R.C.E. siano stati in servizio presso organizzazioni della Società delle Nazioni o presso l'Istituto italiano interuniversitario, il suddetto limite massimo di età (anni 45) si cumula con gli altri benefici previsti dalle norme in vigore in materia di limiti di età per la partecipazione ai concorsi.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali e per quello tuttora in servizio e già inquadrato nei ruoli transitori.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Presentazione delle domande.

Le domande di ammissione ai concorsi indirizzate al Ministero delle finanze Direzione generale affari generali e personale Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo, allegato 7) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze Direzione generale affari generali e personale Ufficio concorsi, o ad una delle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

le generalità;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età, previsto per i concorsi ai quali hanno chiesto di partecipare, dovranno indicare, ai fini dell'ammissione ai concorsi stessi, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite);

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione della Regione Trentino-Alto Adige.

I candidati ai concorsi di gruppo *B* potranno, senza impegno da parte dell'Amministrazione, indicare nella domanda la sede, tra quelle previste dal successivo art. 10, presso la quale desiderano sostenere le prove scritte.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700 Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Qualora il candidato intenda partecipare a più di uno dei concorsi di cui all'art. 1, dovrà produrre distinte domande.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale affari generali e personale Ufficio concorsi) dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale Ufficio concorsi - ovvero da una Intendenza di finanza.

Non possono partecipare ai concorsi di cui all'art. 1 coloro che abbiano già preso parte a due precedenti medesimi concorsi senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto salvo quanto è stabilito per i coniugati alla lettera *A* del precedente art. 3.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza alla nomina, devono far pervenire all'Ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'Ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento dei limiti di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6 e quelli residenti all'estero nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni i seguenti documenti:

A) Titolo di studio:

diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, dei titoli di studio prescritti nel precedente art. 2 per la ammissione a ciascuno dei concorsi contemplati nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso, il quale dovrà essere in ogni caso presentato prima dell'approvazione della graduatoria, a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dall'Amministrazione.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto diciotto anni e non oltrepassato i limiti massimi stabiliti per i singoli concorsi dal precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso, dal prefetto e, nell'altro, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

D) Certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

E) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto. Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

F) Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale.

G) Certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

H) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai Distretti militari (Esercito e Aeronautica):

copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal Distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle Capitanerie di porto:

certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre):

certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una Capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima):

certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva

certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla Capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di buona condotta morale e civile;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1), 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana, della buona condotta e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi.

Il personale statale di ruolo e quello già inquadrato nei ruoli transitori, prima della scadenza del termine utile di cui all'art. 4, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato di servizio su carta bollata da L. 200 di data non anteriore al bando con le note dell'ultimo quinquennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici.
(Precedenza o preferenza
nelle nomine ed elevazione dei limiti massimi di età).

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali non di ruolo, degli appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 100 dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955,

n. 96 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lett. *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lett. *h*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

p) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lett. *s*) — rilasciato in data non anteriore a quella del bando — che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

u) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore al bando, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio;

v) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 100, da cui risulti che al 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio;

x) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, da cui risulti che il 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Ufficio;

y) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare;

z) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitoria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 9.

Le Commissioni esaminatrici composte ai sensi delle disposizioni in vigore, saranno stabilite con successivi decreti Ministeriali.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del Cap. VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame per ciascun concorso comprederà le prove scritte ed orali di cui ai programmi riportati in allegato al presente bando.

Le prove scritte di tutti i concorsi si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo:

1) per il concorso di gruppo *A*: in Roma;

2) per i concorsi di gruppo *B*: presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.

L'Amministrazione tuttavia si riserva la facoltà di ridurre ove occorra il numero delle sedi di esami in relazione al numero dei concorrenti.

Le prove orali di tutti i concorsi avranno luogo soltanto a Roma.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 11.

Alle prove orali dei concorsi indetti col presente decreto saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito di ciascun concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 12.

Le graduatorie dei concorsi saranno approvate con decreti Ministeriali sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione delle graduatorie, decide in via definitiva il Ministro, sentite le rispettive Commissioni esaminatrici.

Art. 13.

I vincitori dei concorsi saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

I vincitori dei concorsi che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficeranno della esenzione dal periodo di prova e conseguiranno la nomina al posto con riserva di anzianità.

Art. 14.

Ai vincitori del concorso di gruppo *A* di vice segretario nelle Intendenze di finanza e a quelli dei concorsi di gruppo *B* indetti col presente decreto, i quali saranno ammessi all'impiego, compete, durante il periodo di prova, un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio relativo al grado 11° oltre le altre competenze accessorie spettanti a norma di legge.

I vincitori dei concorsi i quali provengono da altri ruoli di personale statale conservano durante il periodo di prova il trattamento previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e, qualora vengano esonerati dal servizio di prova, beneficeranno del trattamento di cui all'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

I medesimi che provengono dal personale non di ruolo conservano il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 agosto 1955

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1955
Registro n. 18 *Finanze, foglio n.* 112. — BENNATI

AVVERTENZE

I programmi degli esami di ciascun concorso sono indicati negli allegati da 1 a 6.

Per tutti i concorsi le prove orali di lingua tedesca verteranno su una conversazione in detta lingua e sulla traduzione dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano di un brano a scelta della Commissione esaminatrice.

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a tre posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza.

L'esame consterà di quattro prove scritte e di una orale in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Parte prima:
1) Diritto civile e nozioni di procedura civile;
2) Diritto commerciale;
3) Diritto penale.

Parte seconda:
1) Diritto costituzionale ed amministrativo;
2) Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Parte terza:
1) Economia politica;
2) Scienza delle finanze;
3) Nozioni sul sistema tributario italiano.

Parte quarta:
Una prova scritta di traduzione dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco senza l'uso del vocabolario.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e su nozioni di statistica.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a dieci posti di volontario nel ruolo di gruppo B *dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.*

L'esame consterà di quattro prove scritte e di una orale in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Parte prima:
1) Nozioni di diritto costituzionale;
2) Nozioni di diritto amministrativo.

Parte seconda:
Istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte terza:
Principi di economia politica e scienza delle finanze.

Parte quarta:
Una prova scritta di traduzione dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco senza l'uso del vocabolario.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:
1) Nozioni generali sulle leggi relative alle imposte sui terreni, sui fabbricati, di ricchezza mobile, all'imposta complementare ed alle imposte straordinarie di guerra;
2) Nozioni sulla contabilità commerciale;
3) Nozioni di statistica.

ALLEGATO 3

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a quattordici posti di volontario nel ruolo di gruppo B *dell'Amministrazione provinciale delle tasse ed imposte indirette sugli affari.*

L'esame consterà di quattro prove scritte e di una orale in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Parte prima:
1) Nozioni di diritto costituzionale;
2) Nozioni di diritto amministrativo.

Parte seconda:
Istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte terza:
Principi di economia politica e scienza delle finanze.

Parte quarta:
Una prova scritta di traduzione dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco senza l'uso del vocabolario.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:
1) Nozioni generali di procedura civile;
2) Nozioni generali sulle leggi relative alle imposte di registro e di successione, alle tasse di bollo ed alla amministrazione ed alienazione dei beni patrimoniali;
3) Principi generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
4) Nozioni di statistica.

ALLEGATO 4

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a sei posti di volontario nel ruolo di gruppo B *del personale provinciale delle Dogane.*

L'esame consterà di quattro prove scritte e di una orale in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Parte prima:

1) Nozioni di diritto costituzionale;
2) Nozioni di diritto amministrativo.

Parte seconda:

Istituzioni di diritto civile e commerciale. Principi di procedura civile limitatamente al procedimento di esecuzione.

Parte terza:

Principi di economia politica e scienza delle finanze.

Parte quarta:

Una prova scritta di traduzione dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco senza l'uso del vocabolario.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà sul seguente programma:

1) Nozioni di geografia economica e commerciale (prodotti, industrie e commerci speciali dei vari Stati e delle loro Colonie) con particolare riferimento ai Paesi di largo movimento commerciale. Centri e porti di notevole importanza commerciale;
2) Nozioni di statistica commerciale;
3) Cenni generali sui trattati e gli accordi doganali, commerciali e di navigazione.

ALLEGATO 5

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a un posto di volontario nel ruolo di gruppo B *del personale provinciale delle Imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici).*

L'esame consterà di quattro prove scritte e di una orale in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Parte prima:

1) Principi fondamentali di economia e di diritto, con particolare riferimento alla produzione industriale;
2) Legge sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;
3) Ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Parte seconda:

1) Elementi di meccanica. Nozioni di statica, cinematica e dinamica dei solidi, con applicazioni. Nozioni di idrostatica con applicazioni;

Nozioni sui gas perfetti. Leggi di Boile e di Gay-Lussac ed applicazioni;

2) Principi di termologia, termometria e calorimetria. Variazioni di volume termiche;

Cambiamento di stato con speciale riferimento alla evaporizzazione ed alla distillazione. Combustibili e potere calorifico;

3) Nozioni sui motori idraulici, sui generatori di vapore e sui motori termici;
4) Nozioni di metallurgia. Ghisa, ferro, acciaio, rame, zinco, alluminio e principali loro leghe. Mercurio;
5) Nozioni di tecnologia meccanica. Lavorazione a caldo e a freddo dei metalli.

Parte terza:

1) Nozioni fondamentali sugli impianti e sui processi di produzione di generi soggetti ad imposte di fabbricazione (spiriti, birra, zucchero, oli di semi, oli minerali, organi di illuminazione, rayon);
2) Nozioni sulle disposizioni legislative e regolamentari per l'applicazione delle imposte di fabbricazione, e sull'accertamento dei prodotti da dette imposte colpiti.

Parte quarta:

Una prova scritta di traduzione dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco senza l'uso del vocabolario.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, è comprenderà inoltre:

1) Nozioni fondamentali di statistica;
2) Nozioni fondamentali di chimica inorganica;
3) Nozioni fondamentali di chimica organica, limitatamente agli idrocarburi, all'alcole metilico ed etilico, allo zucchero ed agli idrati di carbonio in genere.

ALLEGATO 6

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a nove posti di geometra aggiunto erariale in prova nel ruolo di gruppo B *dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.*

L'esame consterà di quattro prove scritte e di una orale in base al seguente programma:

1) Trigonometria:

trigonometria piana, formule fondamentali. Risoluzione dei triangoli; teoria dei logaritmi ed uso delle tavole.

2) Topografia:

strumenti topografici, verifica, correzione ed uso;
rilevamento planimetrico ed altimetrico del terreno;
celerimensura e formule relative;
cenni sui procedimenti di rilevamento fotogrammetrico;
calcolo di aree di figure piane;
divisione di aree e rettificazione di confini.

3) Disegno topografico:

scala di proporzione; segni convenzionali;
piani quotati con curve di livello; profili del terreno secondo una data linea;
copia e riduzione di disegni.

4) Economia ed estimo:

nozioni generali di economia applicata alle stime;
nozioni di matematica finanziaria applicata alle stime;
metodi di stima;
stime dei fabbricati, delle aree fabbricabili, dei terreni agrari;
stime forestali; stima degli impianti industriali;
stime speciali (espropriazione, servitù, enfiteusi, danni, ecc.);
operazioni estimali per la formazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano.

5) Costruzioni:

sollecitazioni semplici e formule relative;
cenni sulle sollecitazioni composte di flessione e di taglio e di pressione e flessione;
cenni sulla resistenza dei solidi caricati di punta;
applicazioni delle nozioni sulle sollecitazioni semplici e composte alla verifica di resistenza ed al calcolo sommario di travi e di altre strutture nei casi più semplici; generalità sulle caratteristiche e sull'impiego dei principali materiali da costruzione.

6) Legislazione:

disposizioni del Codice civile relative ai beni ed alle proprietà;
leggi per la formazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano;
nozioni elementari di statistica.

7) Una prova scritta di traduzione dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco senza l'uso del vocabolario.

ALLEGATO 7

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 al:

Ministero delle finanze Direzione generale affari generali e personale Ufficio Concorsi
ROMA

Il sottoscritto . . . . di . . . . e di . nato a . . . . (provincia di .) il . . e residente in . (provincia .) via , n. . chiede di essere ammesso al concorso a n. . posti di

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè (2) . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (3) ., di non aver riportato condanne penali (4), di essere in possesso del seguente titolo di studio (secondo i casi: laurea in oppure diploma di .) conseguito presso la Università o l'Istituto o la Scuola di in data e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) .

Dichiara infine di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione della Regione Trentino-Alto Adige in caso di nomina e di voler sostenere le prove scritte del concorso nella sede di (6) .

. . . . lì . . 1955

Firma . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni

Visto: Per l'autenticità della firma del sig. . . . . .
(7)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi;
combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti;
profugo dalle *ex colonie italiane*; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;
decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;
capo di famiglia numerosa;
mutilato od invalido militare o civile di guerra;
mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile;
dipendente dall'U.N.S.E.A.;
perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;
dipendente dall'I.R.C.E.;
colpito da leggi razziali;
assistente ordinario o straordinario di Università o di Istituti superiori;
dipendente civile di ruolo od inquadrato nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali;
sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile;
munito di diploma di laurea (in aggiunta al diploma di scuola media superiore per i concorsi di gruppo *B*).

(3) In caso contrario di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e la autorità giudiziaria che lo ha emesso; nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare;
ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) Soltanto gli aspiranti ai concorsi di gruppo *B* possono indicare la sede tra quelle elencate all'art. 10 del bando.

(7) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(5258)

PREFETTURA DI NAPOLI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Napoli

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il proprio decreto n. 8847 in data 16 giugno 1955, con il quale il dott. Carelli Alberto è stato nominato ufficiale sanitario del comune di Napoli, a seguito del pubblico concorso, per titoli ed esami, indetto con decreto prefettizio n. 16486 in data 20 aprile 1952;

Considerato che il dott. Carelli Alberto ha espressamente dichiarato di rinunciare al posto suddetto;

Vista la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, approvata con decreto prefettizio n. 8846 del 16 giugno 1955;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai Comuni ed alle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il concorrente dott. Albano Vincenzo, è nominato ufficiale sanitario del comune di Napoli.

Tale nomina è fatta in via di esperimento, per un biennio a norma dell'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie citato nelle premesse.

Il dott. Albano Vincenzo dovrà assumere servizio entro quindici giorni dalla data della notifica del presente decreto da parte del comune di Napoli.

Il sindaco del comune di Napoli è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del Comune suddetto.

Napoli, addì 26 settembre 1955

Il prefetto DIANA

(5227)

PREFETTURA DI TORINO

Graduatoria del concorso al posto di veterinario capo divisione presso il civico Servizio d'igiene e sanità del comune di Torino.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Veduto il proprio decreto n. 31861 in data 25 maggio 1953, con il quale venne indetto il concorso al posto di veterinario capo divisione presso il civico Servizio d'igiene e sanità del comune di Torino;

Veduta la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice nonchè i verbali delle singole sedute;

Veduto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e in particolare gli articoli 55 e 64;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso al posto di veterinario capo divisione presso il civico Servizio d'igiene e sanità del comune di Torino:

1. Oggero dott. Bernardo	punti	137,16 su 200
2. Ginanni dott. Cesare	»	136,21 »
3. Ajmerito dott. Giulio	»	135,82 »
4. Nava dott. Libero	»	125,41 »
5. Landi dott. Adriano	»	125,11 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Torino, addì 5 luglio 1955

Il prefetto: GARGIULO

(5201)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.